

Verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici dell'energia elettrica cui è stato erogato l'incentivo di cui all'articolo 12, comma 12.5, dell'Allegato A alla deliberazione 18 dicembre 2006, n. 292/06: oggetto e modalità di effettuazione

1. Oggetto delle verifiche ispettive

- 1.1 Le operazioni di verifica hanno a oggetto la corretta applicazione degli obblighi di registrazione dei clienti allacciati in bassa tensione (BT) coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione, secondo quanto disposto dall'articolo 11, comma 11.1, lettera c) e dall'articolo 14, comma 14.6 del TIQE 2008-2011, dall'articolo 8, commi 8.3 e 8.4, dall'articolo 11, comma 11.1, lettera c) e dall'articolo 12, comma 12.3 del TIQE 2012-2015, a decorrere dal 1° gennaio 2011, da parte delle imprese distributrici dell'energia elettrica cui è stato erogato, con la deliberazione 15 dicembre 2011, ARG/elt 184/11, l'incentivo di cui all'articolo 12, comma 12.5 dell'Allegato A alla deliberazione n. 292/06.
- 1.2 In particolare le operazioni di verifica riguardano la corretta registrazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico nei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 secondo quanto disciplinato dal Titolo III dell'Allegato A alla deliberazione 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09.

2. Modalità di effettuazione delle verifiche ispettive

- 2.1 Le verifiche ispettive saranno effettuate:
- utilizzando una *check-list* da compilare in sede di ispezione;
 - per mezzo della visione e acquisizione di elementi documentali e informativi, relativi ai dati di continuità del servizio comunicati all'Autorità nell'anno 2012, elencati al Titolo III, articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09.
- 2.2 Le verifiche ispettive saranno inoltre effettuate in conformità agli articoli da 9 a 12 del Titolo III dell'Allegato A alla deliberazione 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09, e in particolare verrà effettuato il controllo:
- della effettiva messa in servizio dei misuratori elettronici sui punti di prelievo BT (articolo 9);
 - dell'avvenuta effettuazione degli aggiornamenti con cadenza continuativa della variazione di consistenza dell'utenza BT (articolo 10);
 - che tutti i clienti BT effettivamente disalimentati siano stati registrati come disalimentati (articolo 11);
 - che la registrazione dei clienti BT disalimentati e dotati di misuratore elettronico sia effettivamente avvenuta tramite i misuratori elettronici (articolo 12).